

Statuto 2025

La CLCCT è stata ufficialmente costituita il 23 gennaio 2000 nella cattedrale di Lugano dalle seguenti Chiese presenti sul territorio ticinese: anglicana, apostolica armena, cattolica cristiana, cattolica romana, copta, evangelica battista, evangelica riformata, luterana svedese, siro-ortodossa, comunità ortodossa della Svizzera italiana (Chiesa ortodossa romena).

art. 1 - Definizione, scopo

La Comunità di lavoro delle Chiese cristiane nel Cantone Ticino (CLCCT) è un organismo di Chiese che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore del mondo secondo le Sacre Scritture e per questo cercano di rispondere alla comune vocazione a glorificazione di Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. Essa ha per scopo di testimoniare l'unità della Chiesa fondata e già presente in Gesù Cristo.

art. 2 – Compiti

I compiti della CLCCT sono in particolare:

- a) testimoniare insieme il Vangelo di Gesù Cristo;
- b) coltivare nelle Chiese una sensibilità ecumenica;
- c) favorire la corretta e reciproca conoscenza delle Chiese;
- d) studiare e sostenere insieme attività ecumeniche;
- e) diffondere l'informazione sulle attività del movimento ecumenico;
- f) cercare risposte comuni ai problemi religiosi che interpellano la fede cristiana;
- g) proporre orientamenti e iniziative di pastorale ecumenica;
- h) discutere e chiarire eventuali incomprensioni tra le Chiese;
- i) prestare attenzione alla correttezza dell'informazione sulle Chiese nei mezzi di comunicazione sociale;
- j) condividere le informazioni tra le Chiese aderenti;
- k) prendere posizione su questioni rilevanti riguardanti le Chiese, la società e tematiche di carattere etico-religioso;
- l) curare i contatti con la Comunità di lavoro delle Chiese cristiane in Svizzera e con altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

art. 3 – Chiese aderenti

Possono chiedere di fare parte della CLCCT, a pieno titolo o come osservatrici, altre Chiese presenti nel Ticino che ne condividano la professione di fede e lo scopo, come definiti all'art. 1, previo accordo di tutte le Chiese aderenti.

art. 4 – Persone delegate

Le Chiese aderenti sono rappresentate da un minimo di una a un massimo di quattro persone delegate. Esse sono nominate dalle rispettive autorità ecclesiali per una durata determinata da queste ultime. Le persone delegate possono farsi rappresentare da supplenti.

art. 5 – Comitato esecutivo

La CLCCT elegge fra le persone delegate il Comitato esecutivo che è composto almeno da presidente, vicepresidente, segretario o segretaria e cassiere o cassiera. Il/La rappresentante della CLCCT a livello nazionale fa automaticamente parte del Comitato esecutivo. Il mandato di questi incarichi è di quattro anni ed è rinnovabile due volte. Presidente e vicepresidente appartengono a Chiese diverse.

Il Comitato esecutivo attua le decisioni dell'Assemblea. Organizza e indice le assemblee plenarie annuali. È responsabile della comunicazione. Mantiene i rapporti con gli organismi ecumenici nazionali e gli enti cantonali. Il o la presidente rappresenta la CLCCT all'esterno, insieme ai membri del Comitato esecutivo.

art. 6 – Assemblea

La CLCCT si riunisce almeno due volte all'anno – su convocazione della o del presidente – oppure quando almeno due delle Chiese aderenti lo richiedano. Il Comitato esecutivo redige l'ordine del giorno dell'Assemblea. I temi all'ordine del giorno possono essere proposti in modo formale da ogni Chiesa aderente entro sette giorni dalla ricezione dell'Ordine del giorno provvisorio inviato nella e-mail di convocazione dell'Assemblea.

art. 7 – Risoluzioni

Le risoluzioni della CLCCT sono prese per consenso dalle delegazioni presenti ed hanno carattere non vincolante per le Chiese. Ogni delegazione si esprime con un solo voto. Le risoluzioni sono comunicate in maniera ufficiale alle Chiese aderenti dalla presidenza o dalla segreteria del Comitato esecutivo.

art. 8 – Finanziamento

La CLCCT si sostiene con il finanziamento delle Chiese aderenti tramite un contributo annuale di importo libero.

art. 9 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono decise mediante risoluzione dell'Assemblea della CLCCT ed entrano in vigore subito dopo l'approvazione.

art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Statuto, che annulla e sostituisce quello precedente del 27.03.2017, è entrato in vigore il 14.11.2025.